

## **Legge 7 agosto 1990, n. 241**

### **Nuove norme sul procedimento amministrativo**

#### **Art. 6-bis. (Conflitto di interessi)**

*(introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012)*

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

=====

La (ri-)scrivo perchè prima di ogni cosa occorre partire dal dato letterale. "conflitto di interessi" e "astenersi".

La frase più imbecille che si possa sentire è la seguente: "Segretario firmi lei che io mi devo astenere".

L'astensione presuppone che non sia compromessa la totale libertà di prendere decisioni DIVERSE in capo a chi esercita poteri sostitutivi anche non derivanti dalla L.35/2012 per inerzia dell'apicale, ma solo per la sollevazione, spesso non tanto spontanea, dell'apicale (PO o dirigente) verso un conflitto di interessi che investa un agire più corretto e volto alla imparzialità dell'azione amministrativa

.

Occorre allora armarsi di (santa) pazienza e spiegare come si farebbe ad un bimbo la situazione: cara posizione organizzativa, se TU sei in conflitto ma suggerisci al segretario comunale che ti sostituisce di adottare lo stesso atto che adotteresti tu apponendo come unica

differenza il nome di un'altra persona, sappi che non funziona così. Anzi, il solo fatto che un altro soggetto si pieghi a sottoscrivere un atto che tu non potresti adottare perché in conflitto di interessi crea a mio avviso una violazione del principio contenuto nell'art. 97 Cost. co.1 dove dispone che: **I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.**

**Va allora posta ancora maggiore attenzione al fatto che l'atto che si sta per adottare (es. scelta della procedura aperta/ristretta/affidamento diretto) per una migliore e più corretta scelta del contraente sia ancora più rigorosa, anche, eventualmente, annullando gli atti ex art. 21-quinquies L.241/90 perché VIZIATI DA VIOLAZIONE DI LEGGE: il conflitto di interessi non deve inficiare sin dall'origine dell'atto amministrativo e dei suoi presupposti.**

**Cara/o apicale se non sono stato chiaro dimmi pure che ho molti esempi pratici per farti comprendere che sul conflitto di interessi non si scherza.**

paolo bertazzoli segretario